
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

È ammissibile la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello?

La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex [art. 345 c.p.c., comma 1](#), salva la possibilità per il giudice del gravame (obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'[art. 101 c.p.c., comma 2](#)) di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, in forza del secondo comma del citato [art. 345](#).

Massime rilevanti

La "rilevazione" officiosa delle nullità negoziali, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) e sotto qualsiasi profilo (anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione"), è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.1.2016, n. 896

...omissis...

1. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 1421 cod. civ..

La Corte territoriale avrebbe violato la regola del rilievo officioso delle "nullità negoziali riscontrate", che deve trovare applicazione non solo allorchè il giudizio abbia ad oggetto l'azione di esatto adempimento, ma anche le azioni di risoluzione, di annullamento e di rescissione del contratto.

1.1. Il motivo è ammissibile e fondato.

1.1.1. Va, difatti, disattesa l'eccezione di difetto di autosufficienza della censura avanzata dal controricorrente, giacchè in ricorso sono indicati, in modo idoneo a rendere intelligibile la doglianza, i contenuti rilevanti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e del successivo atto di appello proposti dal Comune (cfr. p. 7; inoltre, l'atto di appello è specificamente indicato tra gli atti oggetto di produzione con il ricorso, oltre ad essere indicata la produzione del fascicolo di parte: cfr. p. 18), nonchè il contenuto della sentenza impugnata in questa sede (pp. 8 e 9), nella parte in cui quest'ultima - in coerenza con la portata dei predetti atti di parte - evidenzia sia il tenore delle difese iniziali dell'opponente, siccome volte a contestare la fondatezza del provvedimento monitorio esclusivamente in ragione delle dedotte inadempienze del direttore dei lavori nell'espletamento dell'incarico, sia il contenuto del motivo di gravame (ossia l'eccepita nullità contrattuale sul presupposto dell'inidoneità della delibera di giunta a fondare la pretesa creditoria azionata dal P.), da cui la conseguente statuizione di inammissibilità della eccepita nullità in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per esser stata dedotta solo in secondo grado e in contrasto con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ..

1.1.2. La fondatezza del motivo si radica sui seguenti principi.

Anzitutto, quale premessa, la "rilevazione" officiosa delle nullità negoziali, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) e sotto qualsiasi profilo (anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione"), è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).

Ne consegue, tra l'altro, che - ed è questo il principio immediatamente disatteso dalla Corte capitolina - la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilità per il giudice del gravame (obbligato

comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2) di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, in forza del secondo comma del citato art. 345 (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243).

Nè può avere rilievo ostativo all'accoglimento della censura la circostanza - evidenziata dal controricorrente - che il giudice di appello ha messo in risalto che il credito azionato monitoriamente dal P. si fondasse non già sulla delibera di giunta di affidamento dell'incarico n. 271 del 1993, bensì sulla prova scritta costituita dalla liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli architetti di Roma, posto che detta prova scritta, in assenza del presupposto titolo negoziale che ne giustificasse il fondamento, non poteva risultare idonea a consolidare la posizione creditoria dell'ingiungente.

2. Con il secondo mezzo è dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte capitolina non avrebbe tenuto conto delle specifiche censure proposte con l'atto di appello (che viene trascritto nel ricorso) in ordine alle gravi inadempienze del P. nell'espletamento dell'incarico, mancando di esaminare: 1) la non conformità dell'ordine di servizio n. 1 del 12 maggio 1994 emesso dal direttore dei lavori senza autorizzazione della stazione appaltante; 2) la non conformità del verbale di sospensione dei lavori del 14 settembre 1994 al disposto del R.D. n. 350 del 1895, art. 16, in quanto emesso dal direttore dei lavori senza autorizzazione della stazione appaltante; 3) la non conformità della perizia di variante depositata nelle date 28 ottobre 1994/18 settembre 1995 al disposto del D.L. n. 55 del 1983, art. 13, comma 3, giacchè prevedeva un incremento superiore a quello del 30% quale limite stabilito per legge.

3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 16 e 20, art. 19 del regolamento sulla contabilità dello Stato, D.L. n. 55 del 1983, art. 13, comma 3.

La Corte di appello, proprio nel porre in evidenza che "i rilievi effettuati dall'Ente committente afferivano alle non condivise iniziative intraprese dal P. in occasione degli imprevisti insorti durante l'esecuzione delle opere", avrebbe violato le norme indicate in rubrica, le quali impongono l'intervento autorizzatorio della stazione appaltante e consentono perizie suppletive e di variante entro il limite del 30% dell'importo dei lavori originariamente deliberati.

3.1. Il secondo e terzo motivo, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono inammissibili.

Essi, infatti, non attingono la ratio decidendi che la sentenza impugnata esibisce come giustificazione fondante (cfr. p.1.2. del "Ritenuto in fatto", che precede) la statuizione di rigetto delle doglianze dell'appellante (cui gli ulteriori argomenti spesi nel prosieguo di motivazione soltanto si aggiungono), ossia la riscontrata mancanza di prova (per essere la deduzione rimasta "a livello di mera enunciazione") circa "la natura ed entità dei danni asseritamente ostativi al pagamento dei chiesti emolumenti (danni che il Comune assume di aver subito per effetto delle inadempienze del direttore dei lavori)".

La Corte capitolina, infatti, ha ritenuto che, nonostante le allegate inadempienze del professionista, il Comune non avesse comunque fornito alcuna dimostrazione dei danni conseguentemente subiti ed assunti come "ostativi" al pagamento del compenso dovuto al professionista e tale

motivazione non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione in questa sede, in quanto la ricorrente amministrazione comunale si è soffermata unicamente sui profili (dedotti come integranti vizio motivazionale e di violazione di legge) concernenti la condotta di inadempimento e non già sulle conseguenze dannose da essa derivanti.

La statuizione impugnata si sorregge, dunque, sulla ratio decidendi non censurata, il cui consolidamento (quale autonoma ragione giustificativa rimasta esente da impugnazione: cfr. tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108) impedisce la cassazione della sentenza in parte qua.

4. Deve, quindi, trovare accoglimento solo il primo motivo di ricorso, mentre vanno dichiarati inammissibili i restanti.

La sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà deliberare e pronunciarsi in ordine alla questione di nullità contrattuale, alla luce dei principi enunciati al p.1.1.2., che precede.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.